DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 maggio 1981

relativa alla creazione di un comitato per il commercio e la distribuzione

(81/428/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che il costante miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro nonché l'armonioso sviluppo delle economie costituiscono altrettanti obiettivi della Comunità economica europea ;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del trattato, la Comunità ha il compito « di promuovere uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità, un'espansione continua ed equilibrata, una stabilità accresciuta, un miglioramento sempre più rapido del tenore di vita e più strette relazioni fra gli Stati che ad essa partecipano » ;

considerando che un contatto stretto e costante con gli ambienti commerciali può contribuire alla realizzazione dei suddetti obiettivi ; che il mezzo più opportuno per organizzare tali contatti è di istituire presso la Commissione un comitato per il commercio e la distribuzione, nel quale questi ambienti sono rappresentati ;

considerando che è inoltre opportuno predisporre nel comitato la presenza di persone che posseggano una vasta competenza nel settore del commercio e della distribuzione ;

considerando che, dal momento della sua istituzione nel 1978 per un periodo sperimentale di tre anni, il comitato per il commercio e la distribuzione ha permesso di ottenere risultati positivi per i servizi della Commissione,

DECIDE :

Articolo 1

Viene istituito presso la Commissione un comitato per il commercio e la distribuzione, qui di seguito denominato il « comitato ».

Il comitato è composto di rappresentanti delle organizzazioni europee e nazionali del commercio nonché di altre personalità particolarmente competenti in materia di commercio e di distribuzione, e comunque capi o dirigenti d'impresa.

Articolo 2

Il comitato ha il compito di esprimere pareri su richiesta della Commissione in merito a tutti i problemi relativi al commercio ed alla distribuzione che sorgono nell'ambito della Comunità nonché alle ripercussioni che le attività sviluppate dalla Commissione negli altri settori possono esercitare in campo commerciale.

Articolo 3

Il comitato è costituito da 42 membri.

Ventidue seggi sono assegnati a personalità particolarmente competenti in materia di commercio e di distribuzione, che rappresentano gli organismi delle varie forme di commercio a livello comunitario o sul piano nazionale, qualora non vi sia rappresentanza per tutti gli Stati membri.

Due seggi per Stato membro vengono assegnati alle organizzazioni professionali e nazionali del commercio maggiormente rappresentative nello Stato medesimo.

Due seggi di osservatore vengono assegnati, l'uno all'UNICE e l'altro alla Conferenza permanente delle camere del commercio e dell'industria.

Articolo 4

I membri del comitato sono nominati dalla Commissione.

Per l'assegnazione dei loro seggi, le organizzazioni di cui all'articolo 3, terzo comma, propongono alla Commissione un elenco di persone pari al doppio del numero dei seggi.

Inoltre, ognuna delle organizzazioni che rappresentano le varie forme di commercio di cui all'articolo 3, secondo comma, propongono alla Commissione almeno due candidati a titolo della categoria delle persone competenti in materia di commercio. Delle ventidue personalità nominate dalla Commissione, undici sono scelte tra questi candidati.

Articolo 5

Il mandato di membro del comitato ha validità di due anni. Detto mandato è rinnovabile.

Dopo la scadenza del periodo di due anni, i membri del comitato rimangono in funzione sino a che sia stato provveduto allo loro sostituzione o al rinnovo del loro mandato.

Il mandato di un membro scade prima della conclusione del periodo di due anni per motivi di dimissione, cessata appartenenza all'organizzazione che rappresenta, o decesso. Il mandato può scadere anche se l'organizzazione che ha presentato la candidatura del membro interessato ne richiede la sostituzione.

La sostituzione di un membro avviene per la durata del mandato che rimane da svolgere, conformemente alla procedura di cui all'articolo 4.

Le funzioni esercitate non sono retribuite.

Articolo 6

La Commissione pubblica per informazione l'elenco dei membri nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Articolo 7

Il comitato elegge nel proprio seno un esecutivo composto di dieci membri, tenendo conto dell'interesse di avere un membro per ogni Stato membro della Comunità.

Il compito dell'esecutivo è di preparare le riunioni del comitato in collaborazione con i servizi della Commissione.

Articolo 8

La Commissione può invitare a partecipare ai lavori del comitato, in qualità di esperto, qualsiasi persona che possegga una particolare competenza per un punto iscritto all'ordine del giorno.

Gli esperti partecipano alle deliberazioni soltanto per l'argomento che ha richiesto la loro presenza.

Articolo 9

Il comitato può costituire gruppi di lavoro.

Articolo 10

Il comitato si riunisce nella sede della Commissione, su convocazione di quest'ultima. Le sue riunioni si tengono almeno due volte l'anno.

I rappresentanti dei servizi interessati della Commissione partecipano alle riunioni del comitato, dell'esecutivo e dei suoi gruppi di lavoro.

Un rappresentante della Commissione provvede alla presidenza delle riunioni del comitato, dell'esecutivo e dei gruppi di lavoro.

Articolo 11

Nella richiesta di parere del comitato, la Commissione può stabilire il termine entro il quale detto parere dovrà essere espresso.

Articolo 12

Ferme restando le disposizioni dell'articolo 214 del trattato, i membri del comitato e dei gruppi di lavoro sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza in occasione dei lavori del comitato o dei gruppi di lavoro, qualora la Commissione li informi che il parere richiesto o la domanda presentata verte su un argomento di carattere riservato.

In tal caso, soltanto i membri del comitato e i rappresentanti dei servizi della Commissione assistono alle sedute.

Articolo 13

La presente decisione entra in vigore il 20 maggio 1981.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 1981.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione